

## CONTABILITÀ

---

### ***Perdite su crediti anche per l'amministrazione straordinaria speciale***

di **Viviana Grippo**

L'**articolo 2426 del cod. civ.** stabilisce che la valutazione dei crediti deve avvenire al "*valore presumibile di realizzazione*".

Il principio contabile nazionale **OIC 15**, stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato, tramite un **fondo svalutazione**, per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma ritenute probabili alla data di chiusura dell'esercizio.

Il fondo deve essere iscritto in bilancio a rettifica del valore nominale dei crediti, la scrittura contabile di riferimento sarà la seguente:

**Accantonamento al f.do svalutazione crediti a F.do svalutazione crediti.**

Iscrivendo quindi il fondo nello Stato patrimoniale, con contropartita il relativo accantonamento a Conto economico, nel rispetto del **principio della prudenza e della competenza economica**, si evita che l'inesigibilità del credito gravi sul conto economico di esercizi futuri diversi da quelli in cui si sono generati i ricavi ovvero si è manifestata l'**incertezza** sulla possibilità di incasso del credito.

Quando poi ricorreranno i presupposti per **eliminare il credito** dal bilancio si utilizzerà il fondo in precedenza accantonato.

Con tale procedura civilistica/contabile il credito resta comunque nella **disponibilità** dell'azienda.

Per definire in maniera completa gli aspetti civilistici/contabili della svalutazione crediti occorre però richiamare anche gli aspetti fiscali.

Inizialmente occorre chiarire che **fiscalmente** esiste la distinzione tra svalutazioni e perdite su crediti. Il riferimento normativo è l'articolo 106 del TUIR, per la svalutazione, e l'articolo 101, comma 5, TUIR per la perdita su crediti.

**L'articolo 106, comma 1, del TUIR** prevede che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, derivanti dalla cessione di beni e prestazione di servizi da cui derivano i ricavi ex articolo 85, comma 1 del TUIR, tenuto conto degli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50%** dell'ammontare complessivo costituito dal valore nominale dei medesimi crediti alla data di bilancio. La deducibilità non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il **5%** del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

**L'articolo 101, comma 5, del TUIR**, invece, prevede, come già accennato, che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi **"certi e precisi"** e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ovvero se ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di **cancellazione** dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Nel caso in cui si rilevi la perdita su crediti la **scrittura contabile** potrà essere la seguente:

**Perdita su crediti**                      a                      **Crediti vs cliente XY.**

Il trattamento fiscale delle perdite su crediti ha subito negli ultimi tempi **rilevanti modifiche**. Già l'articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012, (c.d. Decreto Crescita e Sviluppo), aveva ampliato lo spettro dei crediti deducibili, introducendo le ipotesi di **deducibilità automatica** delle perdite relative ai crediti prescritti, alle perdite generatesi per effetto dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione e ai crediti di modesto importo scaduti da almeno 6 mesi.

Rimane fermo che il **principio generale** su cui ruota la deducibilità delle perdite su crediti, se il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali, è la sussistenza di elementi **"certi e precisi"** idonei a provare l'inesigibilità del credito.

Quando il principio contabile prevede la possibilità di operare la cancellazione del credito iscritto in bilancio?

Secondo la novellata disciplina contabile (**OIC 15**):

*"La società cancella il credito dal bilancio quando:*

- 1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;*
- 2. la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito".*

Lo **stralcio** deve quindi effettuarsi allorquando:

- viene meno il **diritto all'incasso** del credito o si rinuncia all'incasso;
- si verifica la **chiusura** di un procedimento fallimentare;
- si effettua la cessione **pro soluto** del credito;
- il credito risulta **prescritto**.

In particolare, la cancellazione del credito dal bilancio in caso di procedura concorsuale può avvenire solo al momento della chiusura della stessa; se, prima di tale evenienza, si ritiene che il credito non possa più essere incassato, esso dovrà essere **svalutato**, e tale svalutazione sarà deducibile ex articolo 101, comma 5, del TUIR come perdita su crediti.

Un caso particolare è rappresentato dalla **amministrazione straordinaria speciale di cui alla legge Marzano**, poi modificata dal D.L. 134/2008, c.d. Decreto ALITALIA. Tale istituto rientra tra le procedure concorsuali ed è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano a partire dal 2003 per favorire la ripresa economica di imprese di dimensioni «rilevanti». Si differenzia dall'amministrazione straordinaria comune per le regole che la disciplinano, volte ad avviare velocemente e preferibilmente un programma di ristrutturazione. Dopo un periodo di incertezza, **si ritiene che anche in questa fattispecie sia possibile applicare la normativa relativa alle perdite su crediti come sopra evidenziata.**